

Prot. n. 16/PB/SG

Gentile Signora
Dott.ssa ELISABETTA CONFALONIERI
D.G. Ambiente e Clima
UO Economia Circolare, Usi della Materia
e Bonifiche

REGIONE LOMBARDA
Piazza delle Città di Lombardia, 1
20124 Milano

IL DIRETTORE

Milano, 13 gennaio 2020

**OGGETTO: Quesito sulle autorizzazioni ex art. 208 per operazioni di recupero R5
di rifiuti EER 17.05.04**

Gentile Dottoressa,

a seguito della recente modifica dell'art. 184-ter "cessazione della qualifica di rifiuto" del D.Lgs. n. 152/2006 (avvenuta con L. 128/2019), il comma 3 prevede che, in mancanza di criteri specifici, le autorizzazioni di cui all'art. 208 per lo svolgimento di operazioni di recupero, siano rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;



- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

A riguardo, si chiede conferma rispetto alla possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni ex art. 208, o modifiche delle autorizzazioni esistenti, da parte delle Province, per operazioni di recupero R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) di rifiuti classificati EER 17.05.04 - terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503, provenienti da attività di scavo, le cui caratteristiche consistono in: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

Per la specifica tipologia di rifiuto, si ipotizza che l'operazione di recupero, ai fini del soddisfacimento dei punti di cui al comma 3 dell'art. 184-ter, di cui sopra, possa essere realizzata come segue.

- 1) Stoccaggio separato in ingresso del rifiuto.
- 2) Avvio delle operazioni di recupero, ovvero operazioni di normale pratica industriale, anche condotte non singolarmente, finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo:
 - eventuale cernita manuale per l'eliminazione degli elementi/materiali antropici non idonei (EER 19.12.XX - es: plastica, gomma, ecc);
 - eventuale selezione granulometrica con eliminazione degli elementi/materiali antropici non idonei;
 - riduzione volumetrica mediante macinazione;
 - stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.
- 3) Verifica del prodotto in uscita: il prodotto ottenuto dall'operazione di recupero non dovrà presentare concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso. L'esito della caratterizzazione ambientale, da

effettuare indicativamente su lotti di 3000 mc, rappresenterà la dichiarazione di conformità, di cui al punto e), comma 3, art. 184-ter.

Il prodotto ottenuto potrà, quindi, essere miscelato con prodotti anche derivanti da altre operazioni end of waste.

4) Il prodotto, a conclusione dell'operazione di recupero, potrà essere utilizzato per usi quali, a titolo esemplificativo:

- industria della ceramica e dei laterizi;
- recuperi ambientali;
- formazione di rilevati e sottofondi stradali.

Ulteriori esempi di dettaglio riguardano: rimodellamento delle sponde di canali ed argini, formazione di rilevati stradali con o senza stabilizzazione a calce/cemento, riempimento e/o riqualificazione cave dismesse, innalzamento e/o riqualificazione del piano campagna, utilizzo per verde pubblico e privato, formazione di strato di copertura per discariche, vendita alle aziende per predisposizione di sacchetti di terra per la successiva vendita al dettaglio.

In attesa di una Sua gentile risposta, porgo cordiali saluti.

Patrizia Borinato

